

ristretta o relativa» seguita dalla stessa Corte, «in linea anche su detto punto con le opinioni condivise dalla dottrina internazionalistica», con riguardo agli Stati stranieri e corrispondente ad una norma internazionale consuetudinaria operante nell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10, 1° comma, Cost. Secondo tale teoria «l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse da dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia impropria ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni». In altre parole, come la Corte ha inteso chiarire, «al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato opera per perseguire anche in via indiretta le sue finalità istituzionali), espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale "par in parem non habet jurisdictionem"». La Corte ha quindi ricordato che in applicazione di tale teoria «è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro», così come «la domanda di qualifica superiore, con contestuale più favorevole trattamento economico».

A contrario, «a diversa conclusione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono — come nella fattispecie oggetto dell'esame di questa Corte — limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'ente». Né, secondo la Corte, in senso opposto «può addursi che i componenti del Nucleo Permanente del Corpo Militare esercitano attività di indubbia natura pubblicistica in quanto detti aspetti... non sono in alcun caso coinvolti dalle domande proposte nel giudizio ma costituiscono un riflesso delle Convenzioni (stipulate dall'ACISMOM con lo Stato italiano) aventi ad oggetto i rapporti tra la stessa ACISMOM ed i dipendenti addetti al Nucleo Permanente Effettivo». La Corte ha quindi rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Sezione 4 — INDIVIDUI

1. Persone fisiche

49. Sentenza della Camera di prima istanza del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia nel caso *Tadić* del 7 maggio 1997.

Dusko Tadić, un membro delle forze serbo-bosniache che operavano nella municipalità di Prijedor nella ex Jugoslavia, era stato arrestato nel febbraio del 1994 in Germania, dove viveva, con l'accusa di aver perpetrato, nel campo di Omarska nel giugno del 1992, vari crimini internazionali tra cui atti di tortura nonché «aiuto ed assistenza» nella commissione di genocidio. In seguito alla richiesta posta in essere dal Procuratore del Tribunale penale per la ex Jugoslavia alle competenti autorità tedesche, nell'ottobre del 1994, Tadić era stato deferito dinanzi al suddetto Tribunale per essere giudicato dei presunti crimini commessi¹.

Nella sua sentenza del 7 maggio 1997, la Camera di prima istanza del Tribunale ha condannato Tadić a 20 anni di reclusione ritenendolo responsabile sia di crimini contro l'umanità ex art. 5 del suo Statuto, sia di violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra in base a quanto stabilito dall'art. 3 del medesimo. Nella parte qui rilevante, la Camera ha affermato che il principio secondo cui «un individuo può essere ritenuto responsabile e quindi punito per le violazioni del diritto internazionale umanitario» è stato «per la prima volta enunciato nel corso dei processi di Norimberga e Tokyo»² istruiti dopo la fine della seconda guerra mondiale. Inoltre, la Camera ha ribadito che «il principio della responsabilità penale individuale» e la conseguente «repressione dei crimini contro il diritto internazionale» costituiscono «la pietra angolare del diritto internazionale penale». Infatti, tale principio rappresenta la «perenne eredità della Carta e della sentenza di Norimberga» che dà «significato al divieto di commettere crimini di diritto internazionale assicurando che gli individui che commettono siffatti crimini incorrono nella responsabilità e saranno puniti» (§ 665).

50. Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 2 novembre 2006 nel caso del *Bombardamento del ponte di Varvarin* nel corso della guerra del Kosovo del 1999.

Il 24 marzo 1999 gli Stati membri della NATO decidevano di bombardare la Repubblica Federale di Jugoslavia per fermare la violenta repressione in atto nel Kosovo³.

¹ In <http://www.un.org/icty/tadic/trial2/judgments/tadic19705071T2-e.pdf>.

² *Infra*, § 250.

³ *Infra*, § 287.